



Circondario Tribunale di Cassino

I CONTROLLI SUL PERSONALE 2024

**COSTITUZIONE DEL FONDO  
RISORSE DECENTRATE**

# Costituzione del fondo risorse decentrate

## Contrattazione decentrata integrativa negli enti territoriali

L'articolo 8 del nuovo contratto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, al comma 4 prevede che «*al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento...*»

## **Costituzione del fondo risorse decentrate**

I contratti decentrati integrativi hanno validità **triennale** sia sotto il profilo **giuridico** che **economico** con la **facoltà** (non obbligo) di negoziare con **cadenza annuale** i criteri di ripartizione delle risorse fra le diverse modalità di utilizzo, così come espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del nuovo contratto.

## Costituzione del fondo risorse decentrate

Gli enti territoriali **possono prevedere:**

- ✓ sia una contrattazione decentrata stabile di **durata triennale** senza la necessità di rinegoziare nulla all'interno del triennio di vigenza del decentrato;
- ✓ sia una contrattazione triennale che però preveda la **rinegoziazione annuale** dei criteri di ripartizione delle risorse.

# Costituzione del fondo risorse decentrate

## Paragrafo 5.2 del principio contabile allegato 4/2

Alla **sottoscrizione della contrattazione integrativa** si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo, alla **costituzione del fondo pluriennale vincolato**, a copertura degli impegni destinati a essere imputati all'esercizio successivo.

In caso di **mancata costituzione del fondo** nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscano nel **risultato di amministrazione, vincolato** per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

## Costituzione del fondo risorse decentrate

Quindi, nel caso in cui il contratto decentrato sia sottoscritto con **valenza triennale senza la** previsione di rinegoziazioni dei criteri di ripartizione delle risorse con **cadenza annuale** e in presenza di **regolare costituzione del fondo**, le somme risultano vincolate e l'obbligazione giuridica perfezionata, con la conseguenza che l'ente può assumere, negli esercizi di vigenza del contratto, l'impegno di spesa e confluire nel **fondo pluriennale vincolato** la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo.

## Costituzione del fondo risorse decentrate

Se alla fine dell'esercizio il contratto integrativo **non risulta sottoscritto** ma il **fondo è regolarmente costituito e certificato** dall'organo di revisione, le risorse risultano vincolate.

Non potendo assumere l'impegno, per la mancata sottoscrizione del contratto, le correlate **economie di spesa** confluiscono nella **quota vincolata del risultato di amministrazione**.

## Costituzione del fondo risorse decentrate

Qualora il decentrato preveda l'obbligo di **rinegoziazione annuale** dei criteri di ripartizione delle risorse e l'accordo annuale **non sia stato sottoscritto** al termine dell'esercizio è da ritenersi che, in presenza di **regolare costituzione del fondo**, le risorse risultino **vincolate** ma l'obbligazione non si sia perfezionata e le correlate economie di spesa confluiscano nella **quota vincolata del risultato di amministrazione.**

# Costituzione del fondo risorse decentrate

La **corretta gestione del fondo** per la contrattazione decentrata implica il superamento di «tre fasi obbligatorie e sequenziali»:

- **prima fase:** si procede all'**individuazione, nel bilancio, delle risorse** (stabili e variabili) destinate a finanziare il fondo;
- **seconda fase:** il responsabile del servizio adotta un atto unilaterale (determinazione a contrarre) per la **costituzione del fondo**, che deve essere successivamente sottoposto alla **certificazione dell'organo di revisione**;
- **terza fase:** **sottoscrizione del contratto decentrato annuale**, il quale, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce il titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e genera l'obbligo per l'ente, con la **certificazione da parte dei revisori** dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo

## **Costituzione del fondo risorse decentrate**

L'assenza del bilancio di previsione relativo all'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa rappresenta un **ostacolo insormontabile** per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, rendendo di fatto impossibile la conclusione definitiva del contratto integrativo

*(Parere della Sezione di Controllo per la Regione siciliana - deliberazione n. 81/2024).*

## Costituzione del fondo risorse decentrate

I giudici richiamano le disposizioni del **principio contabile punto 5.2 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011**, secondo cui alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali ***obbligazioni scadono o diventano esigibili***, costituendo un **fondo pluriennale vincolato** per la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo.

# Costituzione del fondo risorse decentrate

Le disposizioni devono essere coordinate con gli articoli 40, comma 3-sexies, e 40 bis, comma 1, del Dlgs 165/2001:

- ❖ ogni contratto integrativo deve essere accompagnato da una **relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa** (art. 40, comma 3-sexies), entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti (art. 40-bis, comma 1).
- ❖ l'articolo 8, comma 7, del contratto relativo al personale del comparto funzioni locali stabilisce che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, deve essere inviata **all'organo di revisione** entro dieci giorni dalla sottoscrizione.



# Costituzione del fondo risorse decentrate

## Art. 40-bis

### (*Controlli in materia di contrattazione integrativa*)

*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.*

# Costituzione del fondo risorse decentrate

## Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

...

**7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001.** A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è **inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione.** In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. **Trascorsi quindici giorni senza rilievi,** l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla **sottoscrizione del contratto.**

## **Costituzione del fondo risorse decentrate**

Prima della sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario ottenere la **certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità riferita all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce**.

L'assenza del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa impedisce quindi la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, rendendo impossibile la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

# Costituzione del fondo risorse decentrate

Entro il **mese di aprile** tutte le amministrazioni locali e regionali devono **costituire il fondo per le risorse decentrate** e devono dare avvio alla contrattazione decentrata per il 2024 tenendo conto dell'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Il vincolo della tempestiva costituzione del fondo e dell'avvio della contrattazione decentrata è dettato per il personale dipendente dal CCNL 16 novembre 2022.

## Costituzione del fondo risorse decentrate

Il Contratto 2019/2021, come quello del precedente triennio, **non opera semplificazioni** in una materia che già risultava particolarmente complessa.

Non sembra un accanimento ricordare quanto riportava l'atto di indirizzo del Comitato di Settore per le autonomie locali del 14 luglio 2021: “*Il contratto dovrà proseguire nel percorso, già iniziato nella scorsa tornata contrattuale, per il superamento degli eccessivi tecnicismi gestionali che continuano, in parte, a caratterizzare l'attuale sistema di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio*”.

**Se questo era il (condivisibile) intento, la realtà purtroppo è andata in ben altra direzione.**

## **Costituzione del fondo risorse decentrate**

La **COSTITUZIONE DEL FONDO** risorse decentrate non è materia di contrattazione, è una **prerogativa dell'Amministrazione**;

mentre, la **RIPARTIZIONE** delle risorse individuate nel fondo è oggetto di **CONTRATTAZIONE**.

# **Costituzione del fondo risorse decentrate**

## **LIMITE GENERALE**

Art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ovvero spesa  
del personale quale media del triennio 2011-2013

## **LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO**

Art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017

Con deroghe (molte), previste dalla legge

# Costituzione del fondo risorse decentrate

ART. 79 del nuovo CCNL degli enti locali del 16 novembre 2022 individua le componenti del fondo risorse decentrate:

1° comma, sono individuate le **RISORSE STABILI** (finanziano gli emolumenti fissi)

2° comma, sono individuate le **RISORSE VARIABILI** (sono *discrezionali*, scelte dall'Amministrazione)

ART. 80 del CCNL stabilisce le **REGOLE DI EROGAZIONE** delle risorse

## **Costituzione del fondo risorse decentrate**

**Non tutti gli emolumenti** che formano il TRATTAMENTO ACCESSORIO si trovano nel fondo di cui all'art. 79.

Alcuni emolumenti possono essere finanziati dal **Bilancio** dell'ente